



STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE LE DONNE DEL MARMO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita l'Associazione Nazionale Le Donne del Marmo, che accoglie Donne che lavorano nell'ambito del settore marmifero, come libera Associazione culturale, apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - SEDE

2.1 La sede dell'Associazione è stabilita a San Bonifacio (Verona) presso Studio Todeschini - Labruna - Fumo in Via Sorte, 21. Con l'approvazione del Consiglio Direttivo, la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo nel medesimo Comune. Con delibera dell'Assemblea Straordinaria la sede potrà altresì essere stabilita presso la Presidenza Nazionale o presso un'eventuale segreteria permanente e non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - LOGO /MARCHIO REGISTRATO

3.1 Il logo (marchio registrato) è il segno distintivo dell'Associazione.

3.2 È costituito da un simbolo grafico che rappresenta la testa di una donna su un tronco di colonna con capitello ionico. Alla base la dicitura: Le Donne del Marmo Associazione Nazionale.

3.3 Il relativo utilizzo può avvenire solo nel pieno rispetto del relativo regolamento in materia.

Art. 4 - SCOPI E FINALITÀ

4.1 L'Associazione Nazionale Le Donne del Marmo ha lo scopo di divulgare la cultura del marmo e sviluppare il coinvolgimento del mondo femminile nel settore marmifero in un'ottica di pari opportunità.

4.2 In particolare l'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) diffondere, ampliare e promuovere la conoscenza del marmo, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e tramite eventi culturali, convegni e dibattiti in cui vengano portati i risultati di esperienze professionali e associative, con particolare riferimento al mondo femminile;

b) promuovere e sviluppare le relazioni professionali e personali tra le associate;

c) sviluppare un programma comune di scambi di informazione;

d) rappresentare Le Donne del Marmo presso associazioni, enti, fiere, mostre e manifestazioni in Italia e all'estero.

4.3 L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

a) attività culturali;

b) convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di filmati e documenti;

c) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per le operatrici del settore di riferimento;

d) attività editoriali: realizzazione di prodotti multimediali, pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

f) attività benefiche.

4.4 In conformità ai limiti e alle modalità previste dalla vigente normativa fiscale, l'Associazione può anche svolgere attività commerciali connesse e strumentali agli scopi istituzionali.

SOCIE

Art. 5 - QUALIFICA DI SOCIA

5.1 Fanno parte dell'Associazione: Donne impegnate in ruoli di rilievo nelle imprese del settore marmifero, Architetti, Ingegneri, Geologi, Giornaliste ed altre Donne operanti nel settore marmifero, che in tutta Italia

con la loro attività promuovono la “cultura del marmo” nel senso più ampio. L’Associazione accoglie Donne che lavorano in prima persona nel settore e per il settore del marmo e delle relative tecnologie.

5.2 Oltre alla categoria di Socia Ordinaria al punto **a)**, sono previste le categorie di Socie specificate al punto **b)** e al punto **c)**:

a) Socia Ordinaria: colei che lavora in prima persona nel settore e per il settore del marmo e delle relative tecnologie, versa la quota di iscrizione, ha diritto di voto e partecipa alla formazione delle cariche associative. Può inoltre essere eletta Delegata Regionale dal Consiglio Direttivo e in questo caso ha il compito di coordinare l’attività delle Socie a livello regionale, di tutelare l’immagine dell’Associazione a livello regionale e di riferire le istanze sorte in regione al Consiglio Direttivo.

b) Socia Aderente: colei che non appartiene al settore del marmo, non ha diritto di voto e non può far parte delle cariche associative. È tenuta, al pari delle Socie Ordinarie, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo Art. 7 e usufruisce dei servizi forniti dall’Associazione alle Socie Ordinarie. La quota di iscrizione e il contributo annuo dovuti all’Associazione dalla Socia Aderente sono ridotti rispetto a quelli versati dalla Socia Ordinaria.

c) Socia Sostenitrice: colei o coloro che come Società, Associazione, Ente pubblico o privato, possono dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Oltre alla quota di iscrizione e al contributo annuo, pari a quelli versati dalla Socia Ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, non hanno diritto di voto e non possono far parte delle cariche associative.

5.3 La domanda di ammissione a Socia dovrà essere inviata alla Segreteria dell’Associazione (segreteria@ledonnedelmarmo.it), compilando l’apposita scheda sul sito dell’Associazione (<http://ledonnedelmarmo.it>). La candidatura dovrà essere vagliata e accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Socia Fondatrice, Socia Onoraria, Socia Emerita e Past President

6.1 Socia Fondatrice è colei che fa parte dell’Associazione fin dalla sua fondazione. La Socia Fondatrice ha diritti e doveri della Socia Ordinaria.

6.2 La qualifica di Socia Onoraria è conferita dal Consiglio Direttivo a Donne che, per comprovati motivi, si siano particolarmente distinte nel settore marmifero. La Socia Onoraria non ha diritto al voto e non versa la quota associativa.

6.3 La qualifica di Socia Emerita è conferita dal Consiglio Direttivo alle Socie che si siano distinte per la loro attività e/o servizio nell’ambito dell’Associazione. La Socia Emerita ha diritto al voto e non versa la quota associativa.

6.4 È Past President chi ha ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri delle Socie

7.1 Le Socie Ordinarie hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi.

7.2 Tutte le Socie hanno diritto di essere informate sulle attività dell’Associazione.

7.3 Tutte le Socie dovranno versare nei termini l’importo della quota sociale annua nella misura determinata dall’Assemblea.

7.4 Le Socie svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

7.5 Ogni Socia è tenuta al rispetto della deontologia e correttezza associativa.

Art. 8 - Recesso ed esclusione della Socia

8.1 Le Socie cessano di far parte dell’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e decesso.

8.2 In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) diffida;

c) espulsione dall’Associazione.

Le Socie espulse possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro (30 trenta) giorni al Collegio dei Probiviri.

8.3 Si ha decadenza da Socia Ordinaria quando venga a mancare l’appartenenza, come occupazione, collegata al settore del marmo. Per tutte le Socie si ha decadenza quando si verifichi il fallimento della Socia o della società a cui appartiene o a seguito di condanna per reati di particolare gravità, pronunciata da sentenza passata in giudicato.

8.4 Possono essere escluse le Socie che compromettano il conseguimento degli scopi dell'Associazione o per qualsiasi altro grave motivo accertato dal Consiglio Direttivo.

8.5 Il mancato pagamento della quota associativa per 2 (due) anni costituisce motivo ai fini dell'esclusione.

8.6 La decadenza e l'esclusione sono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

ORGANI E CARICHE

Art. 9 - ORGANI E CARICHE

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a)** l'Assemblea delle Socie;
- b)** il Consiglio Direttivo;
- c)** il Collegio dei Revisori;
- d)** il Collegio dei Probiviri;
- e)** le Delegazioni regionali.

9.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso spese che può essere riconosciuto, per particolari incarichi, dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea delle Socie è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta dalle Socie Ordinarie e dalle Socie Emerite, ognuna delle quali ha diritto al voto. L'Assemblea delle Socie è Ordinaria o Straordinaria.

10.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via Ordinaria, e in via Straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% (dieci per cento) delle Socie.

10.3 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza delle Socie iscritte. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida a prescindere dal numero delle presenti in proprio o per delega e le decisioni saranno prese a semplice maggioranza delle intervenute in proprio o per delega.

10.4 Ogni 3 (tre) anni, o comunque quando ve ne sia la necessità, l'Assemblea Ordinaria deve nominare le cariche sociali, che possono essere elette anche con modalità di voto elettronico.

10.5 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e su altri fatti rilevanti per la vita dell'Associazione.

10.6 In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza delle socie iscritte. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza in proprio o per delega di almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) delle Socie.

10.7 Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle Socie presenti in proprio o per delega.

10.8 Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascuna Socia.

10.9 La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea o con avviso inviato via E-Mail almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno con conferma di ricezione.

10.10 Delle delibere assembleari deve essere redatto apposito verbale.

Art. 10 bis - ASSEMBLEA NON IN PRESENZA

10 bis.1 L'Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) può svolgersi anche non in presenza, con le Socie dislocate in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle socie. In tal caso è necessario che:

- a)** sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b)** sia consentito al soggetto verbalizzante (Segretario dell'Assemblea) di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c)** sia consentito alle intervenute di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d)** vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità tecniche operative tramite cui si svolgerà la riunione e/o eventuali luoghi audio-video collegati a cura dell'Associazione, nei quali le intervenute potranno affluire.

Art. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) approva l'eventuale regolamento interno.

11.2 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e su altri fatti rilevanti per la vita dell'Associazione.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 L'Associazione è diretta da un Consiglio direttivo, composto dal Presidente e da un minimo di 2 (due) a un massimo di 4 (quattro) Consiglieri eletti dall'Assemblea.

12.2 Fa parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Past President in carica nel triennio precedente e fino alla successiva elezione.

12.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per il mandato successivo.

12.4 In caso di eventi straordinari e imprevedibili che limitino fortemente la possibilità di realizzare i progetti, su proposta del Consiglio Direttivo uscente e previa approvazione dell'Assemblea Straordinaria, la durata triennale potrà essere prolungata del tempo necessario per portare a termine i progetti e, comunque, per non oltre 12 (dodici) mesi.

12.5 I Consiglieri che cessano dalla carica durante il loro mandato, vengono sostituiti dal Consiglio stesso per cooptazione.

12.6 Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) dal Presidente almeno 4 (quattro) volte l'anno.
- b) dai componenti del Consiglio Direttivo con richiesta motivata.
- c) dalle Socie con richiesta motivata di almeno il 10% delle Socie.

12.7 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

12.9 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si riduca a meno di 2 (due) componenti, per dimissioni, decadenza o altre cause, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro e non oltre 40 (quaranta) giorni per l'integrazione del Consiglio Direttivo, per la durata residua del mandato.

Art. 12 bis - CONSIGLIO DIRETTIVO NON IN PRESENZA

12 bis.1 La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche non in presenza, con le intervenute dislocate in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle socie.

Art. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e quindi ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno ed è convocato:

- a) dal Presidente;
- b) da almeno 2 (due) dei componenti, su richiesta motivata;
- c) su richiesta motivata e scritta di almeno il 10% (dieci per cento) delle Socie.

13.2 Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- c) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di 1 (un) anno;
- d) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- e) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Socie e proporli all'Assemblea delle Socie;
- f) eleggere le Delegate Regionali.

13.2 Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Art. 14 - PRESIDENTE

14.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea delle Socie ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per un solo triennio consecutivo.

14.2 In caso di eventi straordinari e imprevedibili che limitino fortemente la possibilità di realizzare i progetti, su proposta del Consiglio Direttivo uscente e previa approvazione dell'Assemblea Straordinaria, la durata triennale potrà essere prolungata del tempo necessario per portare a termine i progetti e, comunque, per non oltre 12 (dodici) mesi.

Art. 15 - COMPITI DEL PRESIDENTE

15.1 Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) presiede il Consiglio Direttivo;
- b) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) conferisce alle Socie procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

15.2 Sono eleggibili tutte le Socie Ordinarie iscritte all'Associazione da almeno 1 (un) anno.

15.3 Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Inoltre ricopre il ruolo di Presidente, in caso di dimissioni, per la durata residua del mandato.

Art. 16 - SEGRETARIO E TESORIERE

16.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra persone che non fanno parte dell'Associazione. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e alla gestione della posta elettronica.

16.2 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Gestisce su delega del Presidente il c/c tramite Home banking e riferisce al Consiglio Direttivo.

Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI

17.1 Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) Socie elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. Resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per un solo triennio consecutivo.

Art. 18 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

18.1 Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

18.2 Relaziona con il Consiglio Direttivo e annualmente con l'Assemblea riunita per l'approvazione del rendiconto.

Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

19.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) Socie elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. Resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per un solo triennio consecutivo.

Art. 20 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

20.1 Deve monitorare l'applicazione e l'osservanza delle norme statutarie e regolamenti e dirimere eventuali contrasti sorti in seno all'Associazione.

20.2 Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 21 - DELEGATA REGIONALE

21.1 La Delegata Regionale viene eletta dal Consiglio Direttivo. Resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletta per un solo triennio consecutivo.

21.2 Deve promuovere e coordinare l'attività delle socie, tutelare l'immagine dell'Associazione a livello regionale e riferire al Consiglio Direttivo.

Art. 22 - AMBASCIATRICE / AMBASCIATORE

22.1 L'Ambasciatrice o l'Ambasciatore delle Donne del Marmo viene nominata/o dal Consiglio Direttivo per il ruolo svolto nella promozione delle attività dell'Associazione e nel sostegno degli eventi organizzati e promossi. Inoltre è incaricata/o di mantenere il ruolo di portavoce per eccellenza dei progetti realizzati dall'Associazione.

Art. 23 - RISORSE ECONOMICHE

23.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote di iscrizione e quote annuali;
- b) eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare;

- c) eventuali quote supplementari o contributi specifici effettuati dalle socie all'Associazione in funzione delle maggiori o diverse utilità prestate dall'Associazione alle Socie stesse, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- d) qualsiasi altra eventuale entrata, contributo, donazione, elargizione, fatta a favore dell'Associazione stessa a titolo di liberalità da Socie e da terzi, senza quindi onere di controprestazione a carico dell'Associazione;
- e) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 - ESERCIZI E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

24.1 Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.

24.3 Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e inviato tramite E-Mail alle Socie entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea per poter essere consultato da ogni Socia.

24.4 L'Assemblea di approvazione dovrà tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.5 In caso di circostanze di legittimo impedimento o di particolari esigenze relative alla struttura organizzativa e all'assetto dell'Associazione, rilevate e motivate dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea che approva il Bilancio e la Relazione potrà tenersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dal Codice civile.

25.2 In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. DISPOSIZIONI FINALI

26.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Data approvazione in Assemblea Straordinaria: 8 agosto 2024